



ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA

Roma, 1 dicembre 2005

- A tutte le Associate

OGGETTO: D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 – *Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti.*

In merito alle richieste pervenuteci da alcune Associate riguardo al decreto in oggetto, rileviamo che esso si riferisce alle sole apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Prodotti zincati non destinati a farne parte e comunque esterni ad esse, sono fuori dal campo di applicazione della norma e per essi non è previsto alcun adempimento:

All'art. 3 comma 1 - parte a) del predetto decreto, sono definite le apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito indicate come AEE), come *apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti* [omissis]; allo stesso comma 1 - parte b), sono definiti i rifiuti da AEE come le medesime apparecchiature quando considerate rifiuto ai sensi del decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), *inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto* [omissis].

L'allegato 1A fornisce la lista di AEE alle quali si applica il decreto - grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche, per telecomunicazioni, di consumo, strumenti elettrici ed elettronici ad eccezione di quelli industriali fissi di grandi dimensioni, giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo e distributori automatici. L'allegato 1B ne fornisce una esemplificazione.

I manufatti esterni alle AEE, ma che costituiscono elementi di appoggio, montaggio, supporto strutturale, quali ad esempio staffe di fissaggio e relativa bulloneria, piani di appoggio, strutture di supporto di lampade come pali, tralicci, torri etc. sono esclusi dal campo di applicazione. Parimenti, le strutture di sostegno di linee per il trasporto di energia elettrica quali tralicci di alta e bassa tensione ed altri manufatti e parti di opere che nulla hanno in comune con le AEE, non sono soggetti a prescrizioni. Il decreto stabilisce inoltre l'esclusione dal campo di applicazione delle grosse AEE fisse.

L'Art. 5 stabilisce, a partire dal 1° luglio 2006, il divieto di produrre AEE contenenti alcune determinate sostanze, quali piombo, mercurio, cadmio, etc. Nei

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA

Via di Vigna Murata, 3 – 00143 Roma
Tel.: +39 (0)6 54220552 + 39 (0)6 54221033 fax : +39 (0)6 54220645 sito web : www.aiz.it e-mail : info@aiz.it
Codice Fiscale 80076910159



ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA

materiali omogenei è tollerata la presenza dello 0.1% in piombo e dello 0.01% in cadmio (nota 1 - allegato 5). Lo scopo è facilitare il riciclo di materiali a fine utilizzo. I produttori devono fornire informazioni ai consumatori ed alle Autorità competenti sulla rispondenza delle AEE ai requisiti previsti.

Quest' obbligo a carico dei produttori di AEE, ha determinato, da parte di alcuni clienti delle zincherie, richieste indiscriminate di certificazione del materiale zincato come esente da piombo, cadmio e altri metalli, anche nel caso di materiali non costituenti parte integrante di AEE o addirittura non aventi nessun rapporto con esse. Tali richieste sono improprie.

Al fine di contribuire a fare chiarezza sull'argomento, ove giungano all'Azienda associata simili richieste, suggeriamo di rispondere che i prodotti zincati non destinati ad essere contenuti in un' apparecchiatura elettrica o elettronica secondo la definizione del decreto, non rientrano nel campo di applicazione della norma e che, quindi, nessuna certificazione è dovuta.

Onde tutelarsi da usi impropri di tale dichiarazione, suggeriamo di indicare bene la tipologia di materiale cui essa si riferisce, con una precisa individuazione del prodotto e della funzione alla quale esso è destinato.

Inoltre, suggeriamo di indicare chiaramente che si tratta di materiale non destinato ad essere contenuto in AEE e che non deve essere impiegato a tale scopo (se non soddisfa i requisiti richiesti). Nessuna prescrizione è operante per le applicazioni esterne, ma il materiale zincato con contenuto di piombo maggiore di 0.1% nel rivestimento, non è adatto a essere presente nelle AEE ovvero a far parte integrante delle apparecchiature e dei loro componenti.

Distinti saluti,

Associazione Italiana Zincatura

Il Segretario Generale
Carmine Ricciolino

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA

Via di Vigna Murata, 3 – 00143 Roma
Tel.: +39 (0)6 54220552 + 39 (0)6 54221033 fax : +39 (0)6 54220645 sito web : www.aiz.it e-mail : info@aiz.it
Codice Fiscale 80076910159